

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** Lunedì 11 **del mese di** Maggio  
**dell' anno** 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Errani Vasco	Presidente
2) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vice presidente
3) Bissoni Giovanni	Assessore
4) Bruschini Marioluigi	Assessore
5) Campagnoli Armando	Assessore
6) Dapporto Anna Maria	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Pasi Guido	Assessore
9) Peri Alfredo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore
11) Ronchi Alberto	Assessore
12) Sedioli Giovanni	Assessore
13) Zanichelli Lino	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Zanichelli Lino

**Oggetto:** Criteri e modalità, per le annualità 2009 - 2010, per l'erogazione dei contributi correnti alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alle fusioni.

**Cod.documento** GPG/2009/739

**Num. Reg. Proposta: GPG/2009/739**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visti:

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)" e, in particolare, l'art. 2, commi 17-22 ai sensi del quale le Regioni hanno adottato proprie leggi volte a riordinare la disciplina delle Comunità montane, "in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle Comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle Comunità montane presenti nella Regione" (comma 17);
- la legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 recante "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali" e, in particolare, il Capo IV "Programma di riordino territoriale";
- la legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni" e, in particolare, il Titolo II "Riordino territoriale", Capo I "Riordino delle Comunità montane", Capo II "Misure di riordino ed incentivazione delle forme associative" e Capo IV "Disposizioni transitorie e finali";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2008 recante "Riordino della disciplina delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che attesta il rispetto dell'obiettivo di risparmio da parte della Regione Emilia-Romagna per opera della legge regionale n. 10 del 2008;
- la propria deliberazione n. 1733 del 28 ottobre 2008 recante "Proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 10/2008", adottata in seguito alle consultazioni preliminari tra la Regione, i Presidenti e i Sindaci

di Comuni delle Comunità montane interessate, e che tiene in considerazione le caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche complessive e dei preesistenti ambiti di cooperazione tra i Comuni;

Visti altresì i decreti del Presidente della Giunta regionale adottati il 27 febbraio 2009, i quali prevedono, in primo luogo, la ridelimitazione territoriale di nove Nuove Comunità montane e la soppressione delle restanti nove per alcune delle quali è prevista la trasformazione in Unioni di comuni e, in secondo luogo, che le Unioni di comuni subentranti a preesistenti Comunità montane disciolte siano costituite entro il 30 giugno 2009;

Vista la propria deliberazione n. 226 del 2 marzo 2009, con la quale la Giunta regionale ha dato attuazione alla legge regionale n. 10 del 2008 con riguardo a due aspetti essenziali: 1) le misure straordinarie di sostegno al riordino delle Comunità montane e 2) i contributi per spese di funzionamento delle Nuove Comunità montane e delle Unioni di comuni subentranti a Comunità montane soppresse;

Considerato, inoltre, a seguito del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito nella legge 25 marzo 2009, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie", che ha consentito l'unificazione delle elezioni europee con quelle amministrative per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali, che le elezioni si svolgeranno il 6 e 7 giugno 2009 e interesseranno numerosi Comuni della Regione coinvolti nel processo di riordino territoriale;

Considerato che l'art. 22 della legge regionale n. 10 del 2008 fissa al 1 gennaio 2009 l'applicazione della nuova disciplina degli incentivi alle forme associative disciplinati dal programma di riordino territoriale;

Ravvisata, tuttavia, in tale contesto, caratterizzato dalle rilevanti innovazioni introdotte dalla legge regionale n. 10/2008 e dal contestuale rinnovo delle amministrazioni comunali, la necessità di determinare per gli anni 2009 e 2010 una disciplina transitoria per l'erogazione dei contributi alle gestioni associate delle forme associative;

Considerato che la legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22 ha inserito l'art. 21 *bis* nella legge regionale n. 10 del 2008, il quale prevede, in particolare, al 1 comma che "Al fine di accompagnare, nel biennio 2009-2010, i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge regionale, la Regione

concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale" ed al 3 comma che "la Regione può altresì concedere, fino al 31 dicembre 2010, contributi alle Unioni di comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali";

Ritenuto di inserire nel Programma di riordino territoriale misure straordinarie adeguate a fronteggiare le esigenze connesse alle suddette operazioni di riorganizzazione e successione, in attuazione della legge regionale n. 10 del 2008;

Richiamate dunque:

- la citata legge regionale n. 10 del 2008 e, in particolare, l'art. 22 in base al quale "la nuova disciplina degli incentivi alle forme associative disciplinati dal Programma di riordino territoriale contenuta, in particolare, negli articoli 13 e 14 della presente legge si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009";
- la legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, che ha introdotto nella già menzionata legge regionale n. 10 del 2008 l'art. 21 *bis* che, in deroga al disposto dell'art. 22 sopra citato, dispone per il biennio 2009/2010, l'adozione di misure straordinarie transitorie per accompagnare il processo di riordino istituzionale delle Comunità montane e delle Unioni di comuni, al fine di far fronte, in misura adeguata ed efficace, alle esigenze connesse alle operazioni di riorganizzazione, trasformazione e soppressione degli Enti associativi coinvolti;

Valutata pertanto la necessità e l'opportunità di provvedere all'approvazione di un nuovo Programma di riordino territoriale contenente disposizioni da applicare per gli anni 2009 e 2010;

Ritenuto, quindi, con riguardo ai contributi correnti, in particolare di stabilire:

- che, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 9 e 14 della legge regionale n. 10/2008, possono accedere ai

contributi le Unioni e le Comunità montane in possesso dei seguenti requisiti:

- a) statuto che preveda la Giunta composta esclusivamente dai Sindaci;
  - b) conferimento integrale di almeno 3 funzioni tra quelle individuate dall'art.14, 1 comma, legge regionale n. 10 citata, da parte di tutti i Comuni della forma associativa;
  - c) adesione all'Unione di almeno 4 Comuni, oppure sono sufficienti 3 purché raggiungano i 15.000 abitanti;
  - d) non sussista sovrapposizione tra Unioni e Comunità montane, salva la deroga prevista dall'art.21 della l.r.n. 10/2008;
- che possono, inoltre, limitatamente all'anno 2009, accedere ai contributi, a titolo di contributo straordinario onnicomprensivo solo le Associazioni intercomunali nelle quali i Comuni hanno attivato la trasformazione in Unione, a condizione che la stessa si istituisca entro il 31 dicembre 2009, nonché le Unioni che ancora non hanno beneficiato del contributo straordinario;
- che possono, altresì, accedere, in via straordinaria, per gli anni 2009-2010, ai sensi delle previsioni contenute nell'art. 21 *bis*, commi 1, 2 e 3, legge regionale n. 10/2008, in deroga quindi ai criteri di accesso sopra indicati anche le seguenti forme associative:
- a) le Comunità montane il cui ambito territoriale sia stato ampliato con l'inclusione di nuovi Comuni;
  - b) le Unioni di Comuni preesistenti che incorporano Comuni di Comunità montane soppresse;
  - c) le Unioni costituite tra solo una parte dei Comuni di Comunità montane soppresse;
  - d) le Unioni preesistenti che, in carenza del requisito di accesso relativo al numero minimo di Comuni, deliberino l'ampliamento dell'ambito territoriale entro il 16 Ottobre 2009, in base ad un progetto che impegni l'Unione ad incorporare altri Comuni oppure a confluire in Unioni esistenti entro l'anno 2010, pena l'esclusione dei contributi per gli anni successivi;
- i criteri per la determinazione degli incentivi finanziari da destinarsi al Comune istituito a seguito di fusione in armonia alle disposizioni contenute nell'art.16 della legge regionale n. 10/2008;

Considerato opportuno, limitatamente all'anno 2009, per la straordinarietà e transitorietà delle misure adottate con il presente atto, al fine di facilitare il più possibile le Comunità montane e le Unioni coinvolte nel processo di riorganizzazione istituzionale nell'adeguamento ai nuovi criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative, e tenuto conto delle esigenze di adeguamento delle amministrazioni comunali che si insedieranno dopo le elezioni del 6-7 giugno 2009, suddividere l'istruttoria delle domande di richiesta dei contributi correnti per l'annualità 2009 in due fasi:

- I fase: entro il 31 luglio 2009, viene erogato, come anticipazione, alle forme associative, che a seguito di presentazione della domanda di contributo entro il 15 giugno 2009, dichiarano di rientrare nelle deroghe oppure di possedere già i requisiti di accesso o comunque si impegnano a conseguirli attraverso specifica documentazione entro il 16 ottobre 2009, e certificano lo svolgimento nel primo semestre 2009 delle gestioni associate già finanziate dal Prt 2008, un contributo pari a:
  - a) quota fissa di 50.000 euro, a titolo di anticipazione, limitatamente alle Unioni istituite nel 2008 comprese quelle tardivamente costituite che non hanno potuto accedere allo straordinario iniziale;
  - b) 50% alle altre forme associative, a titolo di anticipazione, del contributo corrente erogato nel 2008 con delibera G.R. n.1630/2008, così come quantificato nella Tabella 1) e 2) del disposto della delibera citata;
- II fase: entro il 16 ottobre 2009, le Unioni e le Comunità montane che hanno ricevuto la I rata di contributo, dovranno integrare le domande di contributo per l'anno 2009, comunicando il possesso dei requisiti di accesso o di deroga, così come individuati nel programma di riordino territoriale, e dovranno altresì compilare la modulistica con allegati, ai fini della determinazione dell'intero contributo spettante che verrà quantificato in base ai criteri individuati al § 4 dell'allegato A, ed in particolare alla tipologia e al numero delle funzioni gestite in forma associata, al grado di integrazione dell'esercizio associato, al criterio del numero dei Comuni, della densità demografica e a quello della popolazione. Ai fini del requisito di accesso relativo al conferimento stabile ed integrato alla forma associativa di almeno 3 funzioni, si considerano valide le convenzioni effettivamente in corso nell'anno 2009 ed operative entro il 31 dicembre 2009. Non

vengono invece prese in considerazione le convenzioni cessate nel I semestre dell'anno 2009 e non rinnovate entro il 16 ottobre 2009, termine ultimo per l'integrazione della documentazione istruttoria. La determinazione del contributo sarà seguita dall'erogazione della II rata a saldo, previa decurtazione dell'acconto erogato con la I rata.

Ritenuto, per l'annualità 2010, di fissare al 28 febbraio la data di presentazione delle domande per tale anno e, conseguentemente, di stabilire che nel 2010 la concessione verrà effettuata in unica soluzione entro il 30 giugno 2010;

Ritenuto pertanto:

- di approvare, ai fini dell'adozione di un nuovo Programma di riordino territoriale contenente disposizioni da applicare limitatamente agli anni 2009 e 2010 riguardo ai criteri per la concessione dei contributi correnti a sostegno delle forme associative, le modifiche contenute nell'Allegato A al presente atto;
- di dare atto che, quindi, il nuovo testo del Programma, ai fini dell'erogazione delle annualità 2009 e 2010 dei suddetti contributi, è quello riportato nell'Allegato A;

Ritenuto altresì di regolare con il Programma allegato le modalità di erogazione dei contributi finanziati con le risorse statali regionalizzate a sostegno dell'associazionismo intercomunale;

Valutata l'opportunità di demandare al Capo di Gabinetto della Presidenza l'istituzione, nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie Locali, di un gruppo di lavoro composto da funzionari regionali e delle forme associative, disciplinandone composizione e modalità d'azione, al fine di svolgere, nella prospettiva della revisione del Programma di riordino che dovrà seguire la fase transitoria, le seguenti attività:

- individuazione di un modello volto all'effettuazione di un monitoraggio sui risultati raggiunti dalle gestioni associate, compresa la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza e la valutazione delle performance delle gestioni associate;
- individuazione di nuovi criteri nella disciplina dei contributi, al fine di valorizzare gli aspetti maggiormente innovativi della legge regionale n. 10/2008, compresa la revisione della tabella che elenca le tipologie di funzioni o servizi svolti in forma associata finanziabili;

Considerata l'eventualità, con un proprio successivo atto deliberativo, di adeguare la presente disciplina in vista dell'entrata a pieno regime del Programma di riordino territoriale, provvedendo ad introdurre, per l'anno 2010, modificazioni e correttivi laddove si rendessero necessari od opportuni;

Dato atto che alla ricognizione degli ambiti territoriali delle forme associative, ovvero Unioni di comuni, Comunità montane e Associazioni intercomunali, ai sensi dell'art. 9, lettera b) della legge regionale n. 11/2001, si provvederà con successiva propria deliberazione, a carattere meramente ricognitivo, da adottare entro il 30 settembre 2009, considerato che il riordino territoriale tuttora in atto, con particolare riguardo alle Comunità montane, si concluderà, con ogni probabilità, entro il mese di settembre 2009;

Sentito il Comitato dei Presidenti delle Forme associative nella seduta del 27 aprile 2009

Sentita la Conferenza Regione-Autonomie Locali di cui all'art. 25 della legge regionale n. 3/1999 nella seduta del 4 maggio 2009;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col sistema delle autonomie, Organizzazione Gian Carlo Muzzarelli;

A voti unanimi e palesi  
d e l i b e r a

1. di approvare le misure straordinarie transitorie per gli anni 2009 e 2010, a favore delle forme associative intercomunali, quale aggiornamento del Programma di riordino territoriale, allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto che le disposizioni contenute nell'Allegato A al presente atto sostituiscono integralmente il precedente Programma di riordino territoriale, di cui alle delibere n. 475 del 3 aprile 2006 e n. 178 del 18 febbraio 2008;
3. di demandare al Capo di gabinetto della Presidenza la costituzione, nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie Locali, di un gruppo di lavoro composto da funzionari regionali e delle forme associative volto ad individuare un sistema di monitoraggio sui risultati raggiunti attraverso le gestioni associate e a formulare nuovi criteri nella disciplina dei contributi, al fine di valorizzare



gli aspetti maggiormente innovativi della legge regionale n. 10/2008;

4. di demandare ad un proprio successivo atto deliberativo, da adottarsi comunque entro i primi mesi del 2010, l'eventuale revisione della presente disciplina in vista dell'entrata a pieno regime del Programma di riordino territoriale, inserendo modificazioni e correttivi laddove si rendessero necessari;
5. di provvedere alla ricognizione degli ambiti territoriali delle forme associative ai sensi dell'art. 9, lettera b) della legge regionale n. 11/2001, con successiva propria deliberazione, a carattere meramente ricognitivo, da adottare entro il 30 settembre 2009;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

## **Allegato A**

### **CRITERI E MODALITÀ, DA APPLICARE PER LE ANNUALITÀ 2009 e 2010, PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI NATURA CORRENTE ALLE FUSIONI, ALLE UNIONI E ALLE NUOVE COMUNITÀ MONTANE**

1. Destinatari dei contributi
2. Tipologia dei contributi
3. Contributi straordinari onnicomprensivi per l'anno 2009
4. Criteri per il calcolo del contributo ordinario annuale
- 4.1. Funzioni e servizi in forma associata
- 4.2.** Variabili legate alle modalità d'organizzazione nel-l'esercizio delle funzioni e servizi
- 4.3.** Criterio del numero dei Comuni, della densità demografica e della popolazione complessiva della forma associativa
5. Modalità di erogazione dei contributi
6. Contributi spettanti alle fusioni
7. Contributi statali regionalizzati

#### **1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI**

1. Possono accedere ai contributi del presente Programma, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate:
  - a) i Comuni istituiti per fusione o derivanti da incorporazione di uno o più Comuni, in base alla specifica disciplina indicata al successivo § 6;
  - b) le Unioni di Comuni ed il Nuovo Circondario Imolese ad esse equiparato;
  - c) le Comunità montane;
  - d) le Associazioni intercomunali che entro il 31 dicembre 2009 si trasformano in Unioni.
2. Ai sensi dell'art.15, comma 4, L.R. n. 10/2008, il Nuovo Circondario Imolese, ai fini dell'applicazione dell'art.14, comma 2, della l.r. n. 11/2001, è equiparato ad una Unione di Comuni.
3. Non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana o con questa coincidenti, ad eccezione, fino al 31 dicembre 2011, delle Unioni già istituite all'entrata in vigore della L.R. n. 10/2008, comprese in una Comunità montana e con essa non coincidenti, secondo quanto previsto dall'art.21 della medesima legge.

4. Ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 9 e 14 della L.R. n. 10/2008, possono accedere ai contributi le Unioni e le Nuove Comunità montane in possesso dei seguenti requisiti:
- Statuto che preveda la Giunta composta esclusivamente dai Sindaci;
  - conferimento integrale di almeno 3 funzioni tra quelle individuate dall'art.14, comma 1, L.R. n. 10/2008 citata, da parte di tutti i Comuni della forma associativa;
  - all'Unione devono aderire almeno 4 Comuni, oppure sono sufficienti 3 purché raggiungano i 15.000 abitanti;
  - non deve sussistere sovrapposizione tra Unioni e Comunità montane, né tra queste e Consorzi o altre forme associative, per identici servizi, salvo la deroga prevista dall'art.21 della L.R n. 10/2008.
5. Ai fini del rispetto del requisito di accesso regolato dall'art.14, comma 1, della L.R n. 10/2008, si disciplina quanto segue:
- si considerano valide le convenzioni effettivamente in corso nell'anno 2009 ed operative entro il 31 dicembre 2009. Non vengono invece prese in considerazione le convenzioni cessate nel I semestre dell'anno 2009 e non rinnovate entro il 16 ottobre 2009, termine ultimo per l'integrazione della documentazione istruttoria per tale anno (§ 5, punto 2);
  - ai fini dell'integralità del conferimento, tenuto conto dell'autonomia organizzativa riconosciuta a ciascun Ente, si precisa, riguardo alle aree di amministrazione generale, che:
    - A) per il **personale**, di cui alla lett. a), è necessario che vi sia il conferimento del "trattamento giuridico" e "trattamento economico";
    - B) per i **servizi tecnici, urbanistica ed edilizia**, di cui alla lett. d), è sufficiente la "costituzione dell'ufficio tecnico associato";
    - C) per i **servizi informativi**, di cui alla lett. e), è necessaria l'attivazione dei "SIA - Sistemi informativi associati";
    - D) per i **servizi sociali** di cui alla lett. o), è sufficiente la "costituzione dell'ufficio di piano e del piano della non autosufficienza di cui all'art.51 della l.r. n.27/2004".

6. Poiché, le previsioni contenute nell'art.21 bis, commi 1, 2 e 3, della L.R. n. 10 citata, consentono, in via straordinaria, per le Unioni e le Nuove Comunità montane coinvolte nel processo di adeguamento alla nuova normativa regionale, la deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso ai contributi, possono accedere in via straordinaria, per gli anni 2009 e 2010, anche in deroga alle previsioni di cui al § 1 punto 4 del Programma di riordino territoriale, le seguenti forme associative:
- a) le Comunità montane il cui ambito territoriale sia stato ampliato con l'inclusione di nuovi Comuni;
  - b) le Unioni di comuni preesistenti che incorporano Comuni di Comunità montane soppresse;
  - c) le Unioni costituite tra solo una parte dei Comuni di Comunità montane soppresse;
  - d) le Unioni preesistenti che, in carenza del requisito di accesso relativo al numero minimo di Comuni, deliberino l'ampliamento dell'ambito territoriale entro il 16 Ottobre 2009, in base ad un progetto che impegni l'Unione ad incorporare altri Comuni oppure a confluire in Unioni esistenti entro l'anno 2010, pena l'esclusione dai contributi per gli anni successivi. Tale progetto deve essere deliberato dai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione e dai Consigli dei Comuni da incorporare e dal Consiglio dell'Unione interessata all'accorpamento.
7. Possono accedere, altresì, ai contributi, ai sensi dell'art.15, comma 2 L.R. n. 10/2008, a titolo di contributo straordinario onnicomprensivo, le Associazioni intercomunali nelle quali i Comuni abbiano attivato la trasformazione in Unione, a condizione che la stessa si istituisca entro il 31 dicembre 2009. A queste si applicano le disposizioni del successivo § 3.
8. Le Associazioni intercomunali potranno comunque continuare ad accedere ai contributi di settore, godendo dei criteri premiali previsti in loro favore, in base alle disposizioni dell'art. 12 della L.R. n. 11/2001, dell'art. 14 della L.R. n. 6/2004 e delle specifiche leggi di settore, ferma restando la preferenza da accordare prioritariamente alle Unioni ed alle Comunità montane.

## **2. TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI**

1. I contributi, ai sensi della L.R n. 10/2008 e L.R n. 11/2001, si articolano in contributi ordinari annuali e contributi straordinari.

2. I contributi di natura corrente per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali si articolano, in via straordinaria limitatamente all'anno 2009 in due fasi:
- I fase: entro il 31 luglio 2009, viene erogato, come anticipazione, alle forme associative, che a seguito di presentazione della domanda di contributo entro il 15 giugno 2009, dichiarano di rientrare nelle deroghe oppure di possedere già i requisiti di accesso o comunque si impegnano a conseguirli attraverso specifica documentazione entro il 16 ottobre 2009, e certificano lo svolgimento nel primo semestre 2009 delle gestioni associate già finanziate dal PRT 2008, un contributo pari a:
    - a) quota fissa di 50.000 euro a titolo di anticipazione limitatamente alle Unioni istituite nel 2008, comprese quelle tardivamente costituite che non hanno potuto accedere in tale anno al contributo straordinario iniziale;
    - b) 50% alle altre forme associative, a titolo di anticipazione 2009, del contributo corrente erogato nel 2008 con delibera Giunta regionale n. 1630/2008, così come quantificato nella Tabella 1) e 2) del disposto della delibera citata;
  - II fase: entro il 16 ottobre 2009, le Unioni e le Comunità montane che hanno ricevuto la I rata di contributo dovranno integrare le domande di contributo per l'anno 2009, comunicando il possesso dei requisiti di accesso o di deroga, così come individuati nel § 1, punti 4 e 6 e dovranno altresì compilare la modulistica con relativi allegati, ai fini della determinazione dell'intero contributo spettante, che verrà quantificato in base ai criteri individuati al successivo § 4 e seguenti, ed in particolare alla tipologia e al numero delle funzioni gestite in forma associata, al grado di integrazione dell'esercizio associato, al criterio del numero dei Comuni, della densità demografica e a quello della popolazione. Per l'anno 2009, ai fini del requisito di accesso relativo al conferimento stabile ed integrato alla forma associativa di almeno 3 funzioni, si considerano valide le convenzioni effettivamente in corso nell'anno 2009 ed operative entro il 31 dicembre 2009. Non vengono invece prese in considerazione le convenzioni cessate nel I semestre dell'anno 2009 e non rinnovate entro il 16 ottobre 2009, termine ultimo per l'integrazione della documentazione istruttoria.

3. Alla determinazione del contributo 2009 seguirà l'erogazione della II rata a saldo, previa decurtazione dell'acconto erogato con la I rata.
4. Per l'anno 2010 la domanda di contributo dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2010 e la concessione del contributo verrà effettuata unitariamente entro il 30 giugno 2010.
5. Uno specifico contributo straordinario onnicomprensivo, limitatamente all'anno 2009, determinato in base ai criteri individuati al successivo § 3, è erogato ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. n. 10/2008, alle Associazioni intercomunali che entro il 31 dicembre 2009 si trasformano in Unioni, nonché alle Unioni neo istituite.
6. Ai fini del presente Programma è considerata trasformazione di un'Associazione in Unione l'ipotesi in cui la totalità o almeno i 4/5 dei Comuni facenti parte dell'Associazione aderiscano all'Unione, tenuto conto tuttavia del disposto dell'art.14, comma 4, L.R. n. 10/2008, che richiede che l'Unione sia costituita da almeno 4 Comuni oppure 3 Comuni purché con popolazione complessiva non inferiore ai 15.000 abitanti.
7. E' considerata trasformazione di Associazione in Unione anche l'ipotesi in cui alla nuova Unione aderiscano altri Comuni precedentemente non aderenti all'Associazione.

### **3. CONTRIBUTI STRAORDINARI ONNICOMPENSIVI PER IL 2009**

1. Il contributo straordinario onnicomprensivo è erogato, limitatamente all'anno 2009, alle Associazioni intercomunali che entro il 31 Dicembre 2009 si trasformano in Unioni di Comuni e alle Unione neo istituite.
2. Il contributo straordinario onnicomprensivo è erogato allo scopo di contribuire alle spese di primo impianto della nuova forma associativa.
3. Tale contributo viene erogato solo agli enti che già non ne abbiano beneficiato e spetta una sola volta. Non rileva a questo fine il contributo straordinario percepito dalle Associazioni intercomunali ai sensi della precedente normativa.
4. Il contributo non spetta alle Unioni che ricomprendono Comuni che hanno già beneficiato del contributo straordinario iniziale per precedente adesione ad altra Unione. Parimenti il contributo straordinario non spetta alle

Unioni istituite per subentrare alle Comunità montane soppresse e al Nuovo Circondario Imolese, in quanto ne hanno già usufruito ai sensi della precedente normativa.

5. In deroga al criterio di cui al precedente punto 3, in attuazione delle previsioni contenute nell'art.21 bis, comma 3, L.R. n. 10/2008, che prevedono l'adozione di misure incentivanti a favore delle Unioni allo scopo di sostenerle nel progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali, viene erogato il contributo straordinario onnicomprensivo anche alle Unioni neo istituite a seguito della fusione di due Unioni preesistenti e alle Unioni che ampliano il loro ambito territoriale includendo nuovi Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione.
6. In questi casi specifici, le Unioni potranno optare tra il contributo straordinario onnicomprensivo nella misura del 100% del suo valore effettivo e il contributo ordinario annuale; in quest'ultima ipotesi, in virtù della deroga di cui sopra che prevede una ulteriore premialità per gli ampliamenti territoriali, le Unioni riceveranno, insieme al contributo ordinario annuale, anche una quota pari al 40% del contributo straordinario previsto nella tabella A.
7. Il contributo è calcolato in rapporto al numero di Comuni coinvolti secondo la seguente quantificazione contenuta nella TABELLA A.

**TABELLA A**

<b>Numero comuni coinvolti</b>	<b>Contributo straordinario onnicomprensivo</b>
3 Comuni, con popolazione non inferiore ai 15.000 abitanti	120.000,00
da 4 a 7 Comuni	180.000,00
da 8 a 11 Comuni	210.000,00

**4. CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE**

1. Il contributo ordinario annuale è destinato a sostenere gli enti locali nelle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata.
2. Il contributo è computato sulla base dei seguenti parametri:

- a) tipologia e numero delle funzioni/servizi gestiti in forma associata;
  - b) variabili legate alle modalità di organizzazione nell'esercizio delle funzioni/servizi gestiti in forma associata;
  - c) densità demografica, numero dei comuni e popolazione complessiva della forma associativa.
3. Alla somma attribuita in relazione alla tipologia delle funzioni/servizi gestiti in forma associata sono apportate maggiorazioni sulla base degli ulteriori parametri e secondo le modalità specificati nei paragrafi seguenti.

#### 4.1 FUNZIONI E SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

1. Il contributo base è computato sommando i singoli valori, indicati nella Tabella B, corrispondenti a ciascuna delle tipologie di funzione o servizio svolto in forma associata.

**TABELLA B**

<b>Funzione o servizio svolto in forma associata</b>	<b>Contributo base</b>
<b>Gestione unitaria servizi demografici (anagrafe e stato civile)</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Gestione del personale</b>	<b>40.000,00</b>
Reclutamento del personale / concorsi	5.000,00
Trattamento economico	5.000,00
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)	5.000,00
Relazioni sindacali	5.000,00
Formazione professionale	5.000,00
<b>Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione</b>	<b>17.000,00</b>
Gestione economica e finanziaria	10.000,00
Controllo di gestione	5.000,00
<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>25.000,00</b>
Riscossione tributi	10.000,00
Attività di recupero fiscale	5.000,00



<b>Gestione unificata ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti</b>	<b>30.000,00</b>
Progettazione delle opere (progetto esecutivo capitolati tecnici)	5.000,00
Gestione degli appalti (forniture, servizi)	5.000,00
Gestione degli appalti (lavori pubblici)	5.000,00
Gestione dei contratti	5.000,00
<b>Gestione unificata servizi informativi</b>	<b>35.000,00</b>
S.I.A. (Sistemi informativi associati)	10.000,00
Sistema informativo territoriale	10.000,00
Servizio informativo-statistico	10.000,00
<b>Viabilità, circolazione</b>	<b>20.000,00</b>
Gestione e manutenzione strade	5.000,00
Segnaletica	5.000,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	5.000,00
<b>Servizi istituzionali</b>	<b>10.000,00</b>
URP sovracomunale	5.000,00
Comunicazione istituzionale	3.000,00
<b>Gestione del territorio</b>	<b>60.000,00</b>
Catasto	5.000,00
Gestione e manutenzione verde pubblico	5.000,00
Vigilanza e controllo antisismico	5.000,00
Urbanistica	7.000,00
Commissione unica per la qualità architettonica ed il paesaggio e autorizzazioni paesaggistiche di cui alla l.r. 31/2002	5.000,00
Edilizia residenziale pubblica (ufficio casa)	5.000,00
Costituzione e gestione di un fondo per la perequazione territoriale (ex art. 15 co. 3 l.r. n. 20/2000)	5.000,00

Ufficio di piano per la predisposizione del PSC	20.000,00
<b>Funzioni di polizia municipale e di protezione civile</b>	<b>30.000,00</b>
Polizia municipale	15.000,00
Protezione civile	5.000,00
<b>Funzioni culturali e ricreative</b>	<b>25.000,00</b>
Biblioteche	5.000,00
Musei e pinacoteche	5.000,00
Programmazione e gestione attività culturali	5.000,00
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi	5.000,00
<b>Funzioni attinenti al settore sociale e socio sanitario</b>	<b>60.000,00</b>
Organizzazione e gestione dell'ufficio di piano e del piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 51 della l.r. 27/2004	20.000,00
ISEE (Redditometro) ed armonizzazione dei regolamenti per l'accesso ai servizi	5.000,00
Erogazione dei servizi di nido d'infanzia e servizi integrativi (l.r. 1/2000 e ss. mm.)	7.000,00
Servizi rivolti agli anziani	5.000,00
Servizi rivolti ai disabili	5.000,00
Servizi rivolti a persone in situazione di dipendenza o disagio sociale	5.000,00
Servizi rivolti ai minori	5.000,00
<b>Funzioni attinenti allo sviluppo economico</b>	<b>20.000,00</b>
Promozione turistica o territoriale	5.000,00
Sportello unico attività produttive	10.000,00
<b>Funzioni servizi scolastici</b>	<b>20.000,00</b>
Scuola materna	5.000,00
Trasporto scolastico	5.000,00

Mense scolastiche	5.000,00
-------------------	----------

2. Ogni singola voce indicata in tabella può essere finanziata solo se la gestione associata ha ad oggetto l'integralità della funzione o attività conferita; è pertanto escluso tassativamente il permanere di residue funzioni in capo ai singoli Comuni.
3. E' tuttavia ammissibile all'interno di una Comunità montana costituite da almeno 8 Comuni o insistente su valli separate, in deroga al criterio generale del conferimento alla forma associativa da parte di tutti i Comuni, l'individuazione di una o più zone per l'esercizio associato di funzioni e servizi tra i Comuni sempre che ciascun Comune sia computato in una sola zona. In questo caso specifico il contributo viene calcolato in relazione al numero effettivo dei Comuni che svolgono la gestione associata nella zona.
4. Nel caso di realizzazione di tutte le voci appartenenti ad un settore, si applica il contributo-base massimo previsto (indicato in neretto), in luogo della somma dei valori singoli.
5. Ogni singola voce può essere finanziata esclusivamente se la gestione associata viene svolta dalla totalità dei Comuni ricompresi nell'Unione o nella Nuova Comunità montana. Tuttavia, per le Comunità montane e le Unioni costituite da almeno 8 Comuni, e per quelle che abbiano deliberato un ampliamento territoriale includendo nuovi Comuni, è ammissibile, e quindi finanziabile, ai sensi dell'art.14, comma 11, l.r. n.11/2001, e dell'art. 21 bis comma 3 L.R. n. 10/2008, in deroga quindi al criterio della totalità dei Comuni nello svolgimento della gestione associata, la gestione di funzioni e servizi effettuata in forma associata da almeno i 4/5 dei Comuni ricompresi nella forma associativa.
6. Analogamente, ai sensi dell'art. 15 co. 3 L.R. n. 10/2008, nel caso di preesistenti gestioni associate conferite al Nuovo Circondario Imolese da parte dei quattro comuni della soppressa Comunità montana della Valle del Santerno, verrà riconosciuto al Circondario il contributo per tali gestioni anche se svolte solo per tali Comuni. Il contributo verrà in ogni caso calcolato una sola volta per ogni singola funzione o servizio, anche se la stessa gestione associata viene estesa a tutti gli altri Comuni del Nuovo Circondario.

7. Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 21 bis co. 3 L.R. n. 10/2008, per il solo biennio 2009 e 2010, nel caso di preesistenti gestioni associate conferite ad una Unione già esistente che abbia incorporato i Comuni di una Comunità montana soppressa, verrà riconosciuto alla stessa Unione il contributo per tali gestioni associate anche se svolte solo per tali Comuni. Il contributo verrà in ogni caso calcolato una sola volta per ogni singola funzione o servizio, anche se la stessa gestione associata è estesa a tutti gli altri Comuni dell'Unione.
8. Il finanziamento della voce "Ufficio di piano", di cui all'art. 15, co. 1, della L.R. n. 20/2000, previsto per l'elaborazione, attraverso l'ufficio di piano o altre strutture, del PSC in ambito sovracomunale richiede il conferimento della funzione pianificatoria alla forma associativa con l'avvenuta stipula di un accordo territoriale e/o di una convenzione tra tutti i Comuni facenti parte della medesima. Il finanziamento per la costituzione dell'ufficio di piano relativo alla predisposizione del PSC, è compatibile con il finanziamento della voce urbanistica che può essere finanziata in presenza della gestione associata di altre e diverse funzioni attinenti alla predisposizione di ulteriori strumenti di pianificazione e/o alla gestione degli stessi (quali ad esempio in materia di edilizia privata).
9. Il contributo è concesso in relazione ai servizi ed alle funzioni associati aventi i caratteri di continuità (o, quanto meno, periodicità) e di effettività. Per il 2009 si considerano computabili comunque le funzioni e i servizi che diventano operativi ed effettivi entro il termine del 31 dicembre 2009.
10. Non vengono invece prese in considerazione per il 2009 le convenzioni cessate nel I semestre dell'anno e non rinnovate entro il 16 ottobre 2009, termine ultimo per l'integrazione della documentazione istruttoria 2009, ai fini dell'ottenimento della II rata a saldo dei contributi correnti ordinari annuali per tale anno (§ 5, punto 2).
11. Le gestioni associate valide per il 2009 devono comunque possedere, sulla base degli atti attuativi e delle attestazioni rilasciate dai competenti organi prodotti entro il termine del 16 ottobre 2009, tutti gli elementi di effettiva operatività (data certa di decorrenza del-l'esercizio in forma associata, avvenuta individuazione del personale adibito alla gestione medesima e individuazione in via preventiva delle risorse finanziarie destinate

allo svolgimento delle attività) nel corso dell'anno al quale il finanziamento si riferisce.

12. I nuovi conferimenti di funzioni devono avere, per essere finanziati, durata di almeno quattro anni. Tuttavia, tenuto conto del rinnovo delle amministrazioni comunali a seguito delle elezioni amministrative del 2009, gli atti di rinnovo delle convenzioni in corso potranno prevedere una durata inferiore.
13. Per l'anno 2010 le nuove convenzioni verranno prese in considerazione solo se, oltre ad avere una durata (o rinnovo) di almeno quattro anni, saranno sottoscritte entro la data di presentazione della domanda, ovvero il 28 febbraio 2010, ed avranno operatività effettiva almeno a decorrere dal 30 marzo di tale anno.

#### **4.2 VARIABILI LEGATE ALLE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE NELL'E-SERCIZIO DELLE FUNZIONI E SERVIZI**

1. Con le nuove disposizioni introdotte dagli artt. 13 e 14 della L.R n. 10/2008, che hanno modificato in modo sostanziale i criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative, sono finanziabili dal Programma di riordino solo le funzioni e i servizi integralmente conferiti alla forma associativa e svolti attraverso "la costituzione di uffici unici", ovvero mediante strutture sovracomunali, (anche costituite ai sensi del disposto dell'art.30 comma 4', del Tuel 267/2000) che svolgono, mediante personale proprio, comandato e/o trasferito, tutte le attività relative alla funzione e al servizio conferito, escludendo il permanere di residue attività in capo alle strutture dei singoli Comuni; la struttura sovracomunale, quindi, non si deve sovrapporre ma si sostituisce a quelle dei singoli Comuni, con l'individuazione di un unico Responsabile.
2. In caso di trasferimento di personale comunale all'Unione o alla Comunità montana ai valori attribuiti in relazione alle singole voci della Tabella B si applica una maggiorazione del 30%.
3. Non sono finanziate le altre modalità di gestione associata del servizio, ad eccezione dei servizi sociali e socio sanitari svolti dall'ASP, che implicano, nonostante il conferimento alla forma associativa, il ricorso da parte della stessa a consorzi costituiti dagli stessi comuni per l'esercizio delle medesime funzioni o servizi.

4. Per quanto riguarda il riconoscimento della voce "ufficio di piano" sociale e socio sanitario, si precisa che viene finanziata la sua costituzione sia nel caso di totale coincidenza della forma associativa con l'ambito distrettuale, sia nel caso di non coincidenza, purché alla convenzione per la costituzione dell'ufficio di piano partecipino l'Unione o la Comunità montana (alla quale i Comuni hanno conferito le funzioni) insieme ai Comuni o altra forma associativa che insistono nel medesimo ambito distrettuale. In quest'ultima ipotesi sarà necessario individuare nella stessa convenzione l'ente capofila per ambito distrettuale.
5. Qualora, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11/2001, due o più forme associative cooperino tra loro per l'esercizio associato, in area vasta, di funzioni o servizi comunali in materia di appalti, acquisti, recupero evasione/elusione fiscale, Sistemi Informatici Associati (S.I.A.), Servizio informativo statistico, sistema informativo territoriale, catasto, urbanistica, ufficio di piano per la predisposizione del PSC, il contributo concesso a ciascuna forma associativa è maggiorato del 20%. Tale maggiorazione si applica anche alle funzioni ed ai compiti esercitati in materia di servizi sociali e socio-sanitari, quando la collaborazione riguardi forme associative che appartengono al medesimo ambito di distretto sanitario.
6. Alle Unioni e alle Nuove Comunità montane per ciascuna voce della Tabella B, il contributo spetta solo se in possesso di tutti i requisiti di accesso (Giunta composta da Sindaci, almeno 3 funzioni integralmente conferite, rispetto del numero minimo di Comuni, 4 oppure 3 con popolazione complessiva non inferiore ai 15.000 ab.), salvo le ipotesi delle deroghe, così come individuate tassativamente dal § 1 punto 6; per la quantificazione del contributo, si fa riferimento al valore individuato dalla Tabella B applicando i seguenti criteri:
  - in presenza della deroga, così come individuata dall'art.13 l.r.n. 11/2001, per le Comunità montane costituite da almeno 8 Comuni o insistenti su valli separate che istituiscono una o più zone, il contributo è concesso alla Comunità montana in valore della percentuale dei Comuni appartenenti alla zona interessata alla gestione associata, sempre che ciascun Comune sia computato in una sola zona;

- in presenza della deroga prevista al punto 5 del § 4.1, alle Unioni e alle Comunità montane che svolgono le gestioni associate con almeno i 4/5 dei Comuni ricompresi nella forma associativa, il contributo base è concesso nel valore tabellare;
- si applica la maggiorazione del 30%, in caso di trasferimento del personale comunale.

**4.3 CRITERIO DEL NUMERO DEI COMUNI, DELLA DENSITA' DEMOGRAFICA E DELLA POPOLAZIONE COMPLESSIVA DELLA FORMA ASSOCIATIVA**

1. Per le Unioni e le Nuove Comunità montane il contributo ordinario annuale commisurato alle gestioni associate (e relative maggiorazioni), calcolato secondo le modalità di cui sopra, è aumentato di una percentuale precisata alla TABELLA 2 in relazione alla densità demografica di ciascuna forma associativa.
2. La quantificazione del contributo complessivo comprende, oltre al valore calcolato in base alle gestioni associate ed alla densità demografica, le ulteriori quote indicate alle TABELLE 1 e 3 legate al numero di Comuni ed alla popolazione complessiva.

**TABELLA 1. Criterio del numero dei Comuni**

<b>Numero Comuni</b>	<b>Importo in Euro</b>
Da 4 a 6 Comuni	20.000,00
Da 7 a 9 Comuni	25.000,00
Oltre 9 Comuni	30.000,00

**TABELLA 2. Criterio densità demografica**

<b>Densità demografica</b>	<b>Unioni e Nuove Comunità montane</b>
< 100 ab/kmq	+25%
Tra 100 e 200 ab/kmq	+15%
Tra 200 e 300 ab/kmq	+10%
> 300 ab/kmq	0

**TABELLA 3. Criterio della popolazione complessiva della forma associativa**

<b>Popolazione complessiva della forma associativa</b>	<b>Importo in Euro</b>
< 20.000 abitanti	10.000,00
Da 20.001 a 50.000 abitanti	20.000,00
Da 50.001 a 100.000 abitanti	30.000,00
Oltre 100.000 abitanti	40.000,00

3. Ai fini del presente Programma la popolazione è calcolata sulla base dei dati demografici pubblicati sul sito statistico ufficiale della Regione acquisiti agli atti del Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali riferiti all'01/01/2009;

#### **5. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. I contributi per l'annualità 2009 in acconto, I rata, vengono concessi e liquidati, con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 luglio 2009, alle forme associative che ne abbiano titolo e ne facciano richiesta entro il termine improrogabile del 15 giugno 2009. L'acconto non spetta alle Unioni non ancora istituite ed alle Associazioni non ancora trasformate in Unioni.
2. Entro il 16 ottobre 2009 le forme associative devono integrare la domanda di contributo 2009, attestando il possesso dei requisiti di accesso o di deroga, così come individuati nel § 1, punti 4 e 6, e devono altresì compilare la modulistica con gli allegati, ai fini della determinazione della II tranche del contributo 2009. Tale termine è improrogabile, e pertanto tutta la documentazione dovrà pervenire al Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali entro il 16 ottobre 2009. Non sarà ritenuta valida e ammissibile, ai fini dell'istruttoria, la documentazione pervenuta tardivamente.
3. I contributi 2009 a saldo, II rata, vengono concessi con deliberazione della Giunta regionale alle forme associative entro il 31 Dicembre 2009. La liquidazione del contributo a saldo verrà effettuata con determinazione dirigenziale.
4. Per l'anno 2010 il termine di presentazione delle domande, corredate da tutta la documentazione necessaria, è fissato al 28 febbraio 2010 e la concessione del contributo verrà effettuata in unica soluzione entro il 30 giugno 2010, salva l'eventuale liquidazione in due tranche in ottemperanza al disposto dell'art. 6 del D.L. n. 65/1989, convertito con legge 26 aprile 1989 n. 155, che



limita l'impegnabilità delle spese correnti entro il 50% dello stanziamento nel corso del 1° semestre dell'esercizio.

5. La fase istruttoria del procedimento di concessione deve essere conclusa in tempo utile, e comunque non oltre il 20 novembre 2009 per l'anno 2009, ed entro il 30 aprile 2010 per l'anno 2010.
6. Le modalità per l'inoltro delle domande, la documentazione da allegare e la relativa modulistica sono stabilite, entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, con determina del Responsabile del Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali, che provvede anche all'individuazione del responsabile del procedimento.
7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie disponibili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.
8. Ai contributi erogati ai sensi del presente Programma, in quanto finalizzati alla promozione delle gestioni associate sovracomunali, si applica l'obbligo di rendicontazione. A tal fine valgono le attestazioni richieste ai responsabili degli enti all'atto di presentazione della domanda di contributo per l'anno successivo e, per gli enti che non presentino domanda di contributo per l'anno successivo è richiesta, entro gli stessi termini, analoga documentazione.
9. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria e della specifica documentazione richiesta in sede di presentazione della domanda di contributo per gli anni successivi, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi.
10. Ferme restando le previsioni contenute nell'art.6 della legge regionale n.10/2008, che regolano gli effetti dello scioglimento delle Comunità montane per trasformazione in Unione di Comuni e per incorporazione ad Unioni di Comuni esistenti, la concessione e l'erogazione dei contributi correnti annuali avverrà per l'anno 2009 nel modo seguente:

- la I rata di acconto 2009 verrà erogata alla forma associativa che ne ha fatto domanda e ne ha titolo;
- al momento della concessione della II rata a saldo 2009, se l'Ente associativo che ha ricevuto la I rata di acconto non esiste perché gli sono subentrati una o più altre forme associative aventi diritto, il saldo verrà concesso ed erogato all'Ente associativo subentrante che a seguito della chiusura della successione vedrà riservato a sé l'intero acconto della I rata.

## **6. CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE FUSIONI**

1. Ai sensi dell'art.16 della l.r. n.10/2008, il Programma di riordino territoriale definisce i criteri di erogazione degli incentivi finanziari prevedendo specifiche premialità per il Comune istituito per fusione o derivante da incorporazione di uno o più Comuni.
2. Al nuovo Comune istituito nei limiti degli stanziamenti di bilancio appositamente costituiti con la legge di fusione, spettano i seguenti contributi regionali:
  - a) un contributo straordinario una tantum, quantificato dalla legge regionale di istituzione del nuovo Comune a seguito di fusione o incorporazione, verrà erogato entro 90 giorni dalla sua istituzione, a titolo di compartecipazione alle spese del procedimento amministrativo e organizzativo della fusione di Comuni e al fine di contribuire alle spese di investimento necessarie per l'apertura di sportelli decentrati o per l'acquisto di mezzi e strumentazioni utili per assicurare l'erogazione dei servizi sull'intero territorio del Comune nel istituito;
  - b) un contributo ordinario annuale, di durata non inferiore ai 15 anni, quantificato dalla legge regionale di istituzione del nuovo Comune che dovrà tener conto del criterio della popolazione e del numero dei Comuni soggetti di fusione.
3. La legge regionale di fusione disporrà altresì che il contributo ordinario annuale risultante dall'applicazione dei criteri di cui sopra potrà essere maggiorato del 20% qualora il Comune neo istituito derivi dalla fusione di Comuni precedentemente aderenti alla medesima Unione.
4. Nell'ambito di programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli Enti Locali viene garantita priorità assoluta ai Comuni derivan-

ti da fusione nei 10 anni successivi alla loro costituzione; parimenti la stessa priorità viene applicata anche nell'ambito dei provvedimenti provinciali adottati su delega regionale.

5. Il contributo straordinario iniziale ed i contributi ordinari annuali saranno determinati dalla legge regionale istitutiva del nuovo Comuni soggetto di fusione o incorporazione, che prevederà appositi capitoli del bilancio di previsione al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle dei benefici suindicati.
6. Entro il 30 settembre di ogni anno, a far data dal secondo anno di istituzione del nuovo Comune e per tutta la durata dei contributi, il nuovo Ente è tenuto a trasmettere al competente Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali una relazione illustrativa, a firma del legale rappresentante, attestante l'utilizzo dei contributi erogati dalla Regione nel rispetto e secondo le finalità degli stessi. La mancata rendicontazione comporterà la revoca del contributo e il conseguente recupero delle somme già erogate.

#### **7. CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI**

1. Le risorse statali per l'associazionismo intercomunale che verranno trasferite alla Regione in attuazione delle Intese sancite dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 28 luglio 2005 (atto rep. n. 873) e del 1 marzo 2006 (atto rep. n. 936), verranno erogate alle forme associative nel rispetto degli eventuali vincoli di destinazione, ripartendole proporzionalmente all'importo del contributo spettante a ciascun ente, calcolato in base alle sole risorse regionali, fino a concorrenza delle risorse statali trasferite.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Bruno Solaroli, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/739

data 06/05/2009

IN FEDE

Bruno Solaroli

omissis

-----  
L'assessore Segretario: Zanichelli Lino  
-----

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'